



COMUNE DI FOMBIO

Provincia di Lodi

AREA TECNICA

26861 - Fombio (LO) - Via Roma n° 83 –

Tel. 0377/32362 int. 5 - Fax 0377/430422

comune.fombio@pec.regione.lombardia.it

ufficiotecnico@comune.fombio.lo.it

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
FOMBIO E L'ASSOCIAZIONE
MIAGOLANDIA PER LA TUTELA DELLE
COLONIE FELINE PRESENTI SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI FOMBIO
MEDIANTE INTERVENTI DI CONTROLLO
DELLE NASCITE**

ANNI: 2017 - 2018 - 2019

Tra il Comune di Fombio, con sede in Fombio (LO) - Via Roma, 83, C.F. 82500030158 - P.I. 05979160156, rappresentato dal Geom. Stefano Morandi quale Responsabile dell'Area Tecnica, in seguito chiamato Comune;

e

La signora Mascheroni Elisabetta, nata a Lodi (LO) il 07.12.1961, residente a Mediglia (MI) Cascina Vaianello n°5 - C.F. MSCLBT61T47E648I, che interviene come titolare di MIAGOLANDIA ASSOCIAZIONE ONLUS, iscritta al registro del Volontario al numero 9664 del 24/10/2013, avente sede in Lodi, via del Chiosino 48/A, - C.F. 92559660151 e con sede operativa a Mediglia (MI) Cascina Melegnanello, in seguito chiamata Associazione;

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno trenta, del mese di gennaio presso la Sede Municipale

VISTE

- La legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge Quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", ed in particolare l'art. 2, commi 1,7,8,9,10,11 e l'art. 14
- La legge 11 agosto 1991 n. 266, che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- La legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 ed in particolare l'art. 107, comma 12, lettere b,c,d,e,g, e comma 3, l'art. 108 comma 1, lettere g, h e gli artt. 111, 112, 113, 118 comma 1 e l'art. 120;

DATO ATTO CHE

- le parti, come sopra costituite, concordano nel ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- forma oggetto della presente la tutela delle colonie feline presenti sul territorio di Fombio mediante interventi di controllo delle nascite e prestazioni veterinarie di cura da valutare di volta in volta tra il comune e l'Associazione.

SI CONVIENE CHE

ARTICOLO 1 - Oggetto e finalità

Il Comune si convenziona con l'associazione per la riconosciuta necessità di provvedere all'attuazione di interventi per il contenimento la cura e la tutela della popolazione felina esistente sul territorio del comune di Fombio.

Si ritiene tale finalità perseguibile attraverso:

- il costante aggiornamento dei dati acquisiti relativi alla localizzazione ed alla consistenza delle colonie feline, con l'inserimento dei dati relativi alle nuove colonie accertate;
- la sterilizzazione dei felini fisicamente idonei, appartenenti alle colonie situate nel comune di Fombio;
- il recupero dei cuccioli in difficoltà.

ARTICOLO 2 - Censimento delle colonie della popolazione felina randagia

L'Associazione MIAGOLANDIA, mediante propri volontari, si impegna a garantire il costante aggiornamento dei dati relativi al censimento delle colonie di gatti liberi esistenti sul territorio del comune di Fombio.

L'Associazione MIAGOLANDIA si impegna a fornire annualmente al Comune di FOMBIO i dati aggiornati relativi alle colonie feline.

L'Associazione si impegna inoltre a censire le nuove colonie segnalate dalla cittadinanza.

ARTICOLO 3 - Sterilizzazioni ed interventi

Gli interventi di sterilizzazione per la limitazione delle nascite, saranno effettuati dalla A.T.S. Città Metropolitana di Milano - sede di Codogno (LO) - U.O. Sanità Animale, tramite personale medico messo a disposizione dalla stessa o tramite veterinari convenzionati con l'Associazione.

L'Associazione provvederà alla cattura dei gatti da sottoporre a sterilizzazione come da richiesta inoltrate dal U.O. Tutela ambientale del Comune.

Al termine della degenza i volontari dell'associazione provvederanno a reimmettere in libertà gli animali presso le colonie in cui erano stati prelevati.

L'associazione dovrà:

- indirizzare, su segnalazione del Comune, gli interventi diretti alle colonie di gatti in libertà insediate sul territorio di competenza comunale, in luoghi pubblici (ad. Es. scuole, cimiteri) o privati (ad es. giardini condominiali, cascine, case di ringhiera, aziende), secondo un ordine di priorità determinato dallo stato generale della colonia (stato di salute degli animali, condizioni di convivenza tra i gatti delle colonie e la cittadinanza residente in zona, stato dell'ambiente in cui vivono i gatti);
- procedere alla pianificazione degli interventi da effettuare sulle colonie feline avvalendosi dei propri volontari con adeguate capacità operative e tenendo sempre aggiornato il Comune con resoconti scritti annuali, come indicato nell'art. 2;
- provvedere al prelevamento e reinserimento dei gatti nelle colonie di appartenenza mediante i propri volontari ed avvalendosi dell'aiuto prestato dalle persone che si occupano abitualmente della colonia interessata (cosiddetti "gattari"), utilizzando le attrezzature a propria disposizione;
- provvedere al recupero di cuccioli in difficoltà per una futura adozione;
- effettuare gli interventi di sterilizzazione e cura dei gatti in libertà prelevati dal territorio.

ARTICOLO 4 - Compiti del Comune

Il Comune deve indicare la persona di riferimento a cui i Responsabili dell'Associazione dovranno rivolgersi per il coordinamento delle attività e per eventuali necessità.

Il Comune si impegna a fornire il supporto tecnico-amministrativo per consentire la positiva realizzazione delle iniziative e delle attività previste dalla presente convenzione, nonché a divulgare anche congiuntamente all'Associazione, le informazioni circa gli obiettivi e lo stato di attuazione del Progetto.

Il Comune vigila sullo svolgimento delle attività e che non vi siano impedimenti al corretto svolgimento delle stesse. Il Comune si impegna a garantire la tutela delle colonie riconosciute regolarmente e non ancora segnalate come esaurite.

ARTICOLO 5 - Obblighi delle parti

L'Associazione si impegna affinché le attività elencate siano rese con la massima continuità possibile e a dare comunicazione immediata delle eventuali interruzioni (per giustificato motivo) che dovessero intervenire sullo svolgimento delle attività.

Le parti sono tenute a comunicare reciprocamente e con tempestività ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto e sulla validità della presente convenzione.

L'Associazione si impegna ad usufruire del servizio di sterilizzazione pubblico o, nel caso fosse previsto, comunque convenzionato, e di avvalersi di prestazioni alternative solo in casi di urgenza o nei casi di prestazioni che non rientrano fra quelle offerte dal servizio sanitario.

ARTICOLO 6 - Contribuzione del Comune alle spese

Il Comune si impegna a riconoscere all'Associazione un corrispettivo annuo, non soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge 266/91, composto da una quota fissa pari ad € 300,00 per il monitoraggio e censimento delle colonie feline, ed una quota variabile, determinata in base al numero di felini catturati per la sterilizzazione o l'adozione, pari ad € 20,00 a soggetto, con un massimo annuo pari a 30 soggetti.

ARTICOLO 7 - Termini e validità della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà **durata triennale**.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida per provata inadempienza da parte del Comune, ad impegni previsti nei precedenti articoli.

La presente Convenzione potrà essere rivista alla luce di novità legislative in materia.

Per quanto riguarda quanto non contemplato nella presente convenzione si farà riferimento al contenuto della legge 266/91.

La presente convenzione, redatta in triplice copia, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi della legge 266/91 art. 8 comma 1.

ARTICOLO 9 - Tracciabilità

IL CIG riferito al presente provvedimento scaturirà a seguito del relativo impegno di spesa da assumersi con specifica determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di cui, non appena divenuta esecutiva, verrà notiziata l'Associazione.

Per il Comune

Per l'Associazione Onlus Miagolandia

Responsabile dell'Area Tecnica

La Titolare

F.TO Geom. Stefano Morandi

F.TO Mascheroni Elisabetta